

Provincia di Biella

Subingresso nella titolarità di concessione d'acqua sotterranea, estratta mediante un pozzo ad uso Civile, in Comune di Candelo, oggetto della D.D. n. 3.265/2009, assentito alla Società ASTI PV S.r.l. con D.D. n. 1.763 del 14.11.2022. PRAT. CANDELO6

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.763 del 14.11.2022

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell' Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di riconoscere, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii, salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Soc. "ASTI PV S.r.l." – con sede legale in via Calosso n. 3 – 14100 ASTI - (Cod. fiscale: 01671400057) – il subingresso nella titolarità della Concessione assentita con D.D. 23 novembre 2009 n. 3.265 alla Società "FINBAR GROUP S.r.l." per derivare l/s massimi 0,5 e medi 0,095 d'acqua sotterranea, corrispondenti a un prelievo di circa 3.000 metri cubi annui, estratti da acquifero profondo, mediante un pozzo in Comune di Candelo Fg. 17 – mapp. 782 (ex mapp. 469 soppresso), per scopi Civili (uso igienico sanitario e anticendio). Codice R.O.C.: BI-P-0465 - Fascicolo provinciale: CANDELO6 – Cod. utenza regionale: BI10267 – Scadenza concessione: 22 novembre 2039;

di stabilire che l'esercizio della derivazione continuerà ad essere vincolato agli obblighi e condizioni prescritti dal disciplinare n° 2.083 di Rep. - sottoscritto in data 19.06.2009 e approvato con la D.D. 3.265/2009 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.083 di Rep. del 19 giugno 2009

ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano;
- in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;
- è fatto obbligo al titolare della concessione di mantenere l'opera nelle migliori condizioni per minimizzare il disturbo sul corpo idrico. A tal fine, ogni 5 anni, fino alla cessazione della concessione, dovrà essere eseguita una ispezione del manufatto e una prova di emungimento con almeno tre gradini di portata, dandone preavviso all'Autorità concedente, salvo diversa disposizione in proposito dell'Autorità stessa;
- il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione;

- esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Dr. Graziano STEVANIN